

N. 146/2011

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza n.160/10;

Vista l'ordinanza 161/ 2010

VISTA la nota presentata a firma congiunta dal presidente Confcommercio Ascom di Ischia e dal Presidente Federalberghi Ischia acquisita al protocollo generale al numero 14852 del 14.06.2011 in cui emerge la richiesta di valutare, in considerazione delle mutate modalità di svolgimento dei periodi di ferie coincidenti oramai con i fine settimana che fanno registrare un incremento delle presenze soprattutto giovanili, la possibilità di modificare parzialmente le disposizioni di cui all'ordinanza n.160/2010 e 161/2010:

RITENUTO di poter aderire parzialmente alla richiesta, ferma ogni altra prescrizione e divieto contenuti nell'ordinanza n.160/10 e 161/2010;

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il comma 7 dell'art.50 del D. Lgs. 18.08.00 n.267;

VISTO l'art. 54 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente "*Misure urgenti in*

materia di sicurezza pubblica, e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica”;

VISTA la Legge del 26.10.1995 n.447 «Legge quadro sull’inquinamento acustico»;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

VISTE le precedenti ordinanze n.350/98, n.51/02, n.199/05, n.108/10 e n.160/10 161/10 e n.276/10;

ORDINA

Esclusivamente per i giorni di venerdì 17 Giugno, sabato 18 giugno, venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno, tutti gli esercizi pubblici di tipologia “A” e “B”, che svolgono anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l’uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l’uso del disk jockey) e danzante dovranno cessare l’attività di intrattenimento musicale e danzante entro e non oltre le ore 2,00.

Gli stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione possono effettuare intrattenimenti musicali riservati esclusivamente alla propria clientela utilizzando amplificatori di suoni all’esterno fino alle ore 22,00 esclusivamente per i giorni venerdì e sabato del mese di luglio e settembre e per l’intero mese di agosto.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali” come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell’art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata, può essere disposta l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall’art.6 del D.L. 23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia, 17. 06. 2011



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Ferrandino